



# LEGGIMI UTENTE

Aggiornamento 'ACRED966' del 22/06/2026

## DOCUMENTAZIONE PROCEDURA PAGHE

### **1) VARIAZIONI CONTRATTUALI – GIUGNO 2026**

#### **1.1) Ccnl TURISMO PUBBLICI ESERCIZI (003) / STABILIMENTI BALNEARI (008) / ALBERGHI DIURNI (009)**

Dal mese di giugno 2026 decorrono gli aumenti retributivi previsti nei rinnovi contrattuali sottoscritti in data 5/06/2024 e 26/06/2024 (Confcommercio) e 22/07/2024 (Confesercenti). Gli aumenti sono stati predisposti con gli aggiornamenti di luglio 2024 Acred897 / Acred898 ed interessano le tabelle di seguito elencate:

- 1003** – Pubblici Esercizi / Stabilimenti Balneari / Alberghi Diurni – 1° e 2° categoria
- 1353** – Pubblici Esercizi / Stabilimenti Balneari / Alberghi Diurni – 3° e 4° categoria
- 1403** – Pubblici Esercizi / Stabilimenti Balneari / Alberghi Diurni – 1° e 2° categoria – dipendenti extra

#### **1.2) Ccnl AGENZIE DI ASSICURAZIONE SNA (010)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare il premio aziendale di produttività previsto nel rinnovo contrattuale del 05/02/2018. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di giugno 2016 Acred613 e maggio 2025 Acred926.

#### **1.3) Ccnl AZIENDE TERMALI (016)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 08/10/2024. L'aumento interessa la tabella **1016** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di ottobre 2024 Acred902.

#### **1.4) Ccnl PROPRIETARI DI FABBRICATI (026)**

Con la busta paga relativa al mese di giugno 2026 viene erogata la seconda tranche dell'indennità Unatantum prevista nell'ipotesi di accordo del 30/10/2025, a copertura del periodo da gennaio 2023 a ottobre 2025.

In caso di cessazione del rapporto, viene automaticamente erogata anche la terza tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese.

La somma da erogare è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

#### **1.5) Ccnl IMPRESE DI PULIZIA ARTIGIANATO (029)**

Con la busta paga relativa al mese di giugno 2026, viene erogata la seconda tranche dell'indennità Unatantum prevista nell'accordo di rinnovo del 17/12/2025, a copertura del periodo da gennaio a dicembre 2025.

In caso di cessazione del rapporto, viene automaticamente erogata anche la terza tranche.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento, considerando l'eventuale percentuale di part-time relativa ad ogni singolo mese. Per gli apprendisti, viene applicata la percentuale del 70% (come previsto nell'accordo).

La somma risultante è riportata sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

#### **1.6) Ccnl METALMECCANICI INDUSTRIA (041)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 22/11/2025. L'aumento interessa la tabella **1041** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

Segnaliamo che, secondo l'accordo del 22/11/2025, nei mesi di dicembre 2026, 2027 e 2028 deve essere trattenuta una quota di E. 30,00 ad ogni dipendente non iscritto al sindacato. Per effettuare la trattenuta è possibile utilizzare una delle voci di ritenuta sindacale disponibili (elenco voci fisse, 3.4 'Ritenute Sindacali').

Facciamo presente che è opportuno utilizzare una voce diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato, nel caso in cui si abbia necessità di distinguere le due tipologie di ritenute.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 05/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.7) Ccnl LAPIDEI INDUSTRIA (052)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 24/05/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred594 e gennaio 2023 Acred849.

#### **1.8) Ccnl ORAFI INDUSTRIA (056)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 23/09/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.9) Ccnl METALMECCANICI CONFAPI (061)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 24/07/2024. Ricordiamo che l'aumento interessa la tabella **1061** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di agosto 2025 Acred933.

Inoltre, con l'ipotesi di rinnovo del 04/06/2026 sono stati confermati gli aumenti previsti per il mese di giugno 2026 e sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1061**, alle decorrenze di giugno 2027 e giugno 2028.

Sulla base del suddetto accordo, è stata modificata la quota dovuta al fondo assistenza sanitaria EBM Salute, passata da E. 8,00 ad E. 10,00 dal mese di gennaio 2027, e poi ad E. 11,00 dal mese di gennaio 2029. Ricordiamo che il fondo EBM Salute viene gestito tramite la voce 578 (aggiornamento di giugno 2018 Acred691).

Sempre sulla base del suddetto accordo, dal mese di gennaio 2027 può essere utilizzata la voce **17E** per gestire i permessi per malattia del figlio previsti dall'art. 58 bis. Ricordiamo che la voce 17E è descritta come "*Permesso per malattia del figlio*" ed è stata rilasciata con l'aggiornamento di gennaio 2026 Acred949.

Sul contratto Metalmeccanici Confapi (061), la voce 17E applica automaticamente la retribuzione al 50% dal mese di gennaio 2027 e all'80% dal mese di gennaio 2028.

Segnaliamo che, secondi il suddetto accordo, nei mesi di dicembre 2026, 2027 e 2028 deve essere trattenuta una quota di E. 30,00 ad ogni dipendente non iscritto al sindacato. Per effettuare la trattenuta è possibile utilizzare una delle voci di ritenuta sindacale disponibili (elenco voci fisse, 3.4 'Ritenute Sindacali').

Facciamo presente che è opportuno utilizzare una voce diversa da quella utilizzata per le "normali" ritenute effettuate ai dipendenti iscritti ad un sindacato, nel caso in cui si abbia necessità di distinguere le due tipologie di ritenute.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l'elemento perequativo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 05/12/2012. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.10) Ccnl AGRICOLTURA OPERAI (084 / 124)**

Sulla base dell'ipotesi di accordo di rinnovo del 28/05/2026, sono state aggiornate le retribuzioni contrattuali sulle tabelle **1084 / 1484** (OTI agricoli), **1384 / 1584** (OTI florovivaisti), **1124 / 1524** (OTD agricoli), **1424 / 1624** (OTD florovivaisti), con decorrenza 01/06/2026.

A seguito del rinnovo contrattuale, dal mese di giugno 2026 viene automaticamente applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi. I valori mensili di questi aumenti sono riportati su apposite tabelle, agganciate automaticamente in presenza delle tabelle retributive sopra elencate, secondo il seguente schema:

<u>Tabella retributiva</u>	<u>Tabella aumenti retributivi</u>	<u>Settore e tipologia di rapporto</u>
1084	23084	OTI agricoli (contratto 084)
1484	23084	OTI agricoli (contratto 084)
1384	23384	OTI florovivaisti (contratto 084)
1584	23384	OTI florovivaisti (contratto 084)
1124	23124	OTD agricoli (contratto 124)
1524	23124	OTD agricoli (contratto 124)
1424	23424	OTD florovivaisti (contratto 124)
1624	23424	OTD florovivaisti (contratto 124)

Le tabelle degli aumenti retributivi possono essere visualizzate sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle, tuttavia, dal momento che per i contratti 084 e 124 è prevista più di una tabella retributiva, sul servizio viene riportata una tabella "generica" senza importi (vedere aggiornamento di aprile 2026 Acred957). Per visualizzare le tabelle effettive degli aumenti, che vengono agganciate automaticamente in fase di elaborazione, occorre cliccare sul pulsante radio in corrispondenza del codice tabella, selezionare il punto 1 'Retribuzione contrattuale', quindi scegliere il contratto interessato (084 o 124) e cliccare su 'Visualizza' in corrispondenza delle tabelle degli aumenti retributivi.

ATTENZIONE: Occorre tenere presente che i suddetti aumenti possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva soltanto nel caso in cui si applichino le retribuzioni stabilite a livello nazionale, riportate sulle tabelle sopra elencate.

Qualora vengano applicate retribuzioni diverse da quelle stabilite a livello nazionale, oppure nel caso in cui gli aumenti stabiliti a livello nazionale vengano applicati a decorrenze diverse rispetto al mese di giugno 2026, non è possibile applicare l'imposta sostitutiva sugli aumenti previsti dal CCNL (o almeno non da giugno 2026).

Nei casi in questione, si possono presentare i seguenti scenari:

- Le tabelle retributive previste dal CCNL sono state bloccate sul servizio Aggancio Tabelle, barrando la casella 'Blocco tabella'. In questo caso, viene automaticamente bloccata anche la corrispondente tabella degli aumenti (in fase di elaborazione) e l'imposta sostitutiva non viene applicata.
- Sono state definite delle tabelle retributive personalizzate (codice tabella da 90000 in poi) e tali tabelle sono state agganciate in sostituzione di quelle previste dal CCNL. Anche in questo caso, viene automaticamente bloccata la corrispondente tabella degli aumenti e l'imposta sostitutiva non viene applicata.
- Le tabelle retributive previste dal CCNL risultano agganciate (e non bloccate) sul servizio Aggancio Tabelle, mentre l'importo della paga base è stato "forzato" inserendo la voce 001 sulle Voci Fisse. In questo caso, viene automaticamente agganciata la tabella degli aumenti previsti dal CCNL, applicando l'imposta sostitutiva su tali aumenti: è quindi necessario bloccare l'applicazione dell'imposta sostitutiva, inserendo la voce **4FA** sulle Voci Fisse a livello di ditta o di contratto, con l'opzione 'Blocco voce – Tutti i mesi'.

Nei casi sopra elencati, anziché bloccare l'applicazione dell'imposta sostitutiva, rimane possibile definire delle tabelle personalizzate con gli aumenti retributivi applicati, tenendo conto delle decorrenze alle quali vengono applicati. Tali tabelle devono essere agganciate in sostituzione di quelle relative agli aumenti previsti dal CCNL.

Ricordiamo che le indicazioni operative per la gestione dell'imposta sostitutiva sugli aumenti sono state rilasciate con gli aggiornamenti di aprile e maggio 2026 Acred957 / Acred962.

#### **1.11) Ccnl NETTEZZA URBANA (089)**

Con la busta paga del mese di giugno 2026, viene erogata la seconda ed ultima tranches dell'indennità Una-Tantum prevista nell'accordo del 09/12/2025, a copertura del periodo da gennaio a giugno 2025.

Precisiamo che gli importi dell'Una-tantum sono stati calcolati sulla base della scala parametrica in vigore al 2025, in quanto nell'accordo è riportato solamente il valore relativo al livello 3° (nuovo livello C2S). Tali importi sono riportati sulla tabella 8089 (colonna 1), agganciata automaticamente.

Per ricavare il numero di quote mensili da erogare, si prendono a riferimento i ratei di tredicesima mensilità maturati nel periodo di riferimento. Inoltre, si tiene conto della percentuale relativa al part-time o all'apprendistato, rilevando la situazione presente in ogni singolo mese. L'importo erogato è riportato sulla voce 041, soggetta a tassazione separata ed esclusa dalla base di calcolo del Tfr.

#### **1.12) Ccnl ORTOFRUTTICOLI e AGRUMARI (093)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nel rinnovo contrattuale del 19/07/2024. L'aumento interessa la tabella **1093** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2024 Acred901.

#### **1.13) Ccnl SERVIZI DI RECAPITO (094)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 14/11/2023. L'aumento interessa la tabella **1094** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di dicembre 2023 Acred875.

#### **1.14) Ccnl CENTRI ELABORAZIONE DATI (097)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 28/07/25. L'aumento interessa la tabella **1097** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di settembre 2025 Acred936.

#### **1.15) Ccni TESSILE CONFAPI (132)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 25/01/2021. La modalità di gestione di tale elemento è descritta negli aggiornamenti di gennaio 2016 Acred596 e gennaio 2017 Acred632.

Sempre con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento retributivo sostitutivo del premio di produttività. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2020 Acred766.

#### **1.16) Ccni METALMECCANICI CONFIMI (136)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo di rinnovo del 28/10/2025. L'aumento interessa le tabelle **1136 - 1436** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di novembre 2025 Acred943.

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di mese di giugno, è possibile erogare l'elemento retributivo annuo per la generalità dei dipendenti, secondo quanto previsto nell'accordo di rinnovo del 01/10/2013. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2016 Acred594.

#### **1.17) Ccni ENTI CULTURALI – FEDERCULTURE (138)**

Con l'aggiornamento di maggio 2026 Acred962, è stato documentato che il contributo al fondo assistenza sanitaria passava da E. 42,50 ad E. 85,02 trimestrali a carico del datore di lavoro. Tale indicazione è errata: dal mese di giugno, il suddetto contributo passa a E. 84,50 trimestrali a carico del datore di lavoro.

#### **1.18) Ccni LAPIDEI CONFAPI (147)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia retributiva previsto nell'accordo di rinnovo del 05/10/2010. La modalità di gestione di tale elemento è descritta nell'aggiornamento di giugno 2017 Acred655.

#### **1.19) Ccni AGRICOLTURA CONTOTERZISMO (153)**

Dal mese di giugno 2026 decorre l'aumento retributivo previsto nell'accordo del 19/06/24. L'aumento interessa la tabella **1153** ed è stato predisposto con l'aggiornamento di luglio 2024 Acred897.

#### **1.20) Ccni ELETTRICI (158)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia previsto nel rinnovo contrattuale del 11/02/2025. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di marzo 2025 Acred919.

#### **1.21) Ccni METALMECCANICI ANPIT (174)**

Sulla base dell'accordo sottoscritto il 18/05/2026, è stata predisposta l'erogazione automatica della somma prevista a titolo di "AFAC" (anticipi su futuri aumenti contrattuali). La somma da erogare è riportata sulla tabella **8174**, agganciata automaticamente. L'importo da erogare viene riportato automaticamente sulla voce **016** (IVC), la cui descrizione può essere eventualmente personalizzata.

Precisiamo che il suddetto accordo fa riferimento alla contrattazione dell'anno 2022, quindi non viene automaticamente applicata l'imposta sostitutiva sugli aumenti retributivi.

### **1.22) Ccni CERAMICA INDUSTRIA – SETTORE PIASTRELLE (176)**

Ricordiamo che, con la busta paga relativa al mese di giugno, è possibile erogare l'elemento di garanzia previsto nel rinnovo contrattuale del 22/07/2024. La modalità di gestione di tale premio è descritta nell'aggiornamento di gennaio 2025 Acred909.

### **1.23) Ccni PULIZIA E MULTISERVIZI CONFLAVORO (177)**

Sulla base del rinnovo del 19/05/2026, sono state aggiornate le retribuzioni sulla tabella **1177**, alle seguenti decorrenze: **giugno 2026** / ottobre 2026 / maggio 2027 / dicembre 2027 / luglio 2028 / ottobre 2028.

Gli aumenti previsti da giugno 2026 vengono automaticamente assoggettati a imposta sostitutiva del 5%.

Sulla base del suddetto rinnovo, il contributo assistenza sanitaria (FONDOSANI) passa da E. 12,50 a E. 14,50 mensili, suddivisi tra E. 13,50 a carico ditta ed E. 1,00 a carico dipendente.

Dal mese di giugno 2026 sono disponibili le seguenti nuove maggiorazioni:

- maggiorazione 30% per lavoro notturno a turni non avvicendati, gestita tramite la voce 281;
- maggiorazione 20% per lavoro notturno a turni avvicendati, gestita tramite la voce 282;
- maggiorazione 50% per lavoro festivo, gestita tramite la voce 285;

Le nuove voci di maggiorazioni vengono automaticamente assoggettate a imposta sostitutiva del 15%.

La gestione della malattia è stata aggiornata per adeguarla a quanto previsto dal suddetto accordo.

Dal mese di giugno 2026 viene applicato un nuovo criterio per il calcolo degli scatti di anzianità, definito nell'art. 31:

- agli operai spettano 5 scatti triennali del valore del 2% della paga base in vigore;
- agli impiegati spettano 8 scatti biennali del valore del 6,25% della paga base in vigore.

Precisiamo che nel campo 'Inizio maturazione scatti' (servizio Dipendente – Inquadramento), occorre indicare la data da considerare come inizio del periodo di maturazione degli scatti sulla base del nuovo criterio.

Per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, viene predisposta la progressione automatica della retribuzione secondo i criteri stabiliti nel suddetto rinnovo (applicabile ai nuovi assunti).

La gestione automatica prevede che l'apprendista venga agganciato al livello di destinazione (ossia il livello che otterrà al termine dell'apprendistato) sul servizio Dipendente – Inquadramento. Inoltre, deve essere inserita la voce **02A** sul servizio Voci Fisse a livello di dipendente (oppure di ditta / contratto, se non sono presenti altri apprendisti gestiti con il precedente criterio). La voce 02A va selezionata dall'elenco delle voci al punto 1.2 'Retribuzione complessiva', in modo che venga riportato il valore '**1**' nel campo Quantità.

Procedendo come sopra indicato, si ottiene il calcolo automatico della retribuzione relativa al secondo livello inferiore nella prima metà del periodo di apprendistato, poi al primo livello inferiore nella seconda metà del periodo di apprendistato (entrambi in riferimento al livello agganciato).

Precisiamo che, per ricavare la durata complessiva dell'apprendistato, e determinare quindi se il mese da elaborare rientra nella prima o nella seconda metà del periodo, si prendono a riferimento la data di assunzione o, se compilata, la data di anzianità convenzionale (come inizio apprendistato) e la data termine contratto (come fine apprendistato).

### **1.24) Ccni NUOVO CONTRATTO (186)**

Sul codice contratto 186 è stato predisposto, su richiesta, il Ccnl Sacristi, sottoscritto da FACI / FIUDACS in data 11/05/2023, individuato dal codice CNEL "V411".

Come di consueto, occorre verificare la tabella delle aliquote contributive sul servizio Accessori – Aggancio Tabelle (viene agganciata in automatico la tabella 12190 'Portieri di condominio – Fap intera').

Per ulteriori indicazioni, fare riferimento alla sintesi del contratto riportata nell'Indice Documentazioni – Elenco CCNL Gestiti (lo stesso elenco è riportato anche al punto 1.1 'Aggiornamenti Contrattuali').

Per attivare il calcolo automatico delle quote dovute all'ente bilaterale contrattuale (ENBIFF), è necessario indicare una tra le opzioni previste sulla voce EBO, riportando nel campo Quantità uno dei seguenti valori:

- '1' per indicare "iscritti al FACI e FIUDAC" e versare lo 0,40%;
- '2' per indicare "non iscritti al FACI" e versare il 2,50%;
- '3' per indicare "non iscritti al FIUDAC" e versare il 2,00%.

Inoltre è necessario impostare la voce 78A sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta o di contratto, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'. La voce 78A calcola l'importo mensile a carico del datore di lavoro, dovuto per tutti i dipendenti, pari alla percentuale selezionata tramite la voce EBO, da applicare su una retribuzione convenzionale di E. 1.000,00 per tredici mensilità, da dividere in parti uguali tra le 12 mensilità ordinarie.

Il contributo dovuto all'ente bilaterale contrattuale deve essere versato tramite bonifico.

Lo stesso contributo viene assoggettato automaticamente al contributo di solidarietà 10% (voce 836), riportato sulla denuncia Uniemens con la causale 'M980'.

Nel caso in cui il datore di lavoro decida di non aderire all'ente bilaterale, deve erogare ai dipendenti un importo corrispondente al 6% del minimo contrattuale per 14 mensilità. A tale scopo, è sufficiente impostare la voce 131 sul servizio Voci Fisse, a livello di ditta, barrando la casella 'Estesa a tutti i dipendenti'.

## **2) ALTRE VARIAZIONI – GIUGNO 2026**

### **2.1) ANF – LIVELLI REDDITO**

Sono stati aggiornati gli scaglioni di reddito per il calcolo degli ANF, in relazione ai soli nuclei familiari senza figli, conformemente a quanto indicato nella circolare Inps n. 61 del 26/05/2026, con decorrenza da luglio 2026.

Precisiamo che il suddetto aggiornamento riguarda esclusivamente i soggetti che continuano a presentare la domanda di ANF al datore di lavoro (operai agricoli a tempo indeterminato e soggetti esclusi dalla contribuzione Cuaf) e soltanto nel caso di nuclei familiari senza figli (quindi esclusi dall'Assegno Unico).

### **2.2) ADDIZIONALE REGIONE PUGLIA – ANNO 2026**

Per la regione **Puglia**, è stato aggiornato il calcolo dell'addizionale regionale relativa all'anno di competenza 2026, impostando le seguenti aliquote progressive per scaglioni di reddito: 1,33% fino ad E. 15.000 + 2,13% da E. 15.000 ad E. 28.000 + 3,23% da E. 28.000 ad E. 50.000 + 3,33% oltre E. 50.000.

La variazione ha effetto dall'elaborazione del mese di giugno (in caso di cessazione del rapporto).

Restano invariate le detrazioni per figli a carico, che vengono applicate qualora si inserisca la voce 66U. Le detrazioni corrispondono a E. 20,00 per ogni figlio a carico, spettante in presenza di oltre 3 figli a carico. Non è previsto il calcolo dell'aumento della detrazione ad E. 375,00 per ogni figlio portatore di handicap.

Per quanto riguarda il calcolo delle suddette detrazioni, fare riferimento all'aggiornamento di dicembre 2025 Acred945.

### **2.3) FESTIVITA' 4 OTTOBRE**

È stata predisposta la festività del **4 ottobre**, istituita dalla legge n. 151 del 8/10/2025 con effetto dall'anno 2026.

Precisiamo che la festività del 4 ottobre viene gestita secondo le stesse modalità previste per le altre festività.

In particolare facciamo presente che, sul servizio Presenze e Variazioni Mensili, nel calendario dell'orario lavorabile (e anche dell'orario lavorato) figura una delle seguenti sigle in corrispondenza del 4 ottobre:

- **'FS'** corrispondente alla festività usufruita, compresa nella normale retribuzione mensile (trattamento previsto generalmente in caso di paga mensilizzata);
- **'F1'** corrispondente alla festività usufruita, pagata separatamente dalla retribuzione del mese (trattamento previsto generalmente in caso di paga oraria).

Nel caso in cui si debbano inserire delle ore effettivamente lavorate nel giorno del 4 ottobre, occorre tenere conto delle disposizioni contrattuali relative al lavoro festivo: nella maggior parte dei casi, tali ore devono essere considerate lavoro straordinario festivo e vanno inserite tramite le apposite voci.

### **2.4) RIMBORSO SPESE – NUOVE OPZIONI**

Con effetto dal mese di giugno 2026, su alcune voci di rimborso spese è stata prevista la possibilità di indicare un valore orario o giornaliero nel campo Importo Unitario ed il numero di ore o giorni nel campo Quantità, ottenendo il calcolo del rimborso complessivo, riportato nel campo Importo Totale.

La suddetta gestione è stata predisposta sulle voci 05R / 05S (rimborsi esenti), e sulla voce 05V (rimborsi imponibili), riportate nell'elenco delle voci disponibili sulle Variazioni Mensili al paragrafo 3.2.1. 'Rimborsi'.

Gli importi orari / giornalieri e il numero di ore / giorni vengono riportati nelle apposite colonne del cedolino.

Precisiamo che è possibile continuare ad utilizzare le suddette voci indicando solamente, nel campo Importo Totale, il valore del rimborso complessivo (come era già previsto in precedenza).

### **2.5) ESONERO "BONUS GIOVANI" 2025 – CONTRIBUZIONE EX-INPDAP**

Con l'aggiornamento di giugno 2025 Acred930, è stato rilasciato l'esonero contributivo "Bonus Giovani", gestito secondo le modalità indicate nella circolare Inps n. 90 del 12/05/2025.

Con il presente aggiornamento viene rilasciata (su richiesta) la gestione dello stesso esonero in relazione ai dipendenti soggetti alla contribuzione ex-Inpdap.

Sui soggetti ex-Inpdap non possono essere utilizzati i codici previsti nel campo Ulteriori Specifiche; per attivare l'esonero occorre indicare la voce **9EH** sulle Voci Fisse, con una delle seguenti opzioni nel campo Importo Totale:

- **'1'** per l'esonero spettante su tutto il territorio nazionale; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 500**.
- **'2'** per l'esonero spettante in caso di sede lavorativa ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; l'esonero spetta per un periodo massimo di **24 mesi** ed un valore massimo mensile di **E. 650**.

L'importo dell'esonero deve essere limitato su base mensile e non è previsto alcun "conguaglio" annuale.

Come già detto, il valore massimo mensile corrisponde ad E. 500 (opzione '1') oppure E. 650 (opzione '2'). Tali valori vanno proporzionati alla percentuale di part-time: a meno che non venga "forzato" il limite massimo mensile secondo le modalità di seguito descritte, il proporzionamento avviene considerando la percentuale di part-time del mese.

Precisiamo che nei mesi di assunzione o cessazione, il limite mensile si ottiene moltiplicando il valore giornaliero (E. 16,12 oppure E. 20,96) per il numero di giorni in cui il dipendente risulta in forza nel mese.

È possibile "forzare" il limite massimo mensile, considerando anche la percentuale di part-time: tale valore può essere indicato nel campo Importo Totale della voce **9EJ**. Il valore così indicato non viene ulteriormente proporzionato alla percentuale di part-time, mentre viene comunque rapportato ai giorni di calendario nei mesi di assunzione e cessazione. Consigliamo di utilizzare tale "forzatura" nel caso in cui il regime di part-time fosse già presente alla data di assunzione o trasformazione, in modo da mantenere il limite massimo stabilito dall'Inps (che tiene già conto della percentuale di part-time) anche in caso di successivo passaggio all'orario full-time.

Il valore massimo dell'esonero relativo al singolo mese è riportato sulla voce **9EK** (campo Importo Unitario): tale limite è calcolato automaticamente sulla base dei giorni utili nei mesi di assunzione o cessazione.

Sulla voce **9EK** viene riportato anche il valore dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale). Per determinare i contributi soggetti all'esonero, si considerano i contributi a carico del datore gestiti con le voci 569 / 56A / 56B al netto dei contributi dipendente presenti nelle voci 570 / 56D / 56E (contributi "altri enti").

Inoltre, il contributo dello 0,50%, recuperato dal datore di lavoro sulla quota mensile di Tfr maturata, risulta soggetto all'applicazione dell'esonero (analogamente a quanto previsto per altri esoneri analoghi).

Il valore dell'esonero spettante per il mese corrente viene riportato sulla voce **9EL**, campo Importo Totale. Tale valore corrisponde al totale dei contributi soggetti all'esonero (campo Importo Totale della voce 9EK), limitato al valore massimo relativo al singolo mese (campo Importo Unitario della voce 9EK).

Secondo quanto indicato nella circolare Inps sopra citata, per avere diritto al maggior esonero previsto nelle zone del Mezzogiorno (opzione '2' sulla voce 9EH) è necessario che l'incremento occupazionale sia raggiunto e mantenuto nei 12 mesi successivi all'assunzione o alla trasformazione. Con il messaggio Inps n. 1935 del 18/06/2025 è stato stabilito che il requisito dell'incremento occupazionale è necessario anche per l'esonero previsto su tutto il territorio nazionale, limitatamente alle assunzioni o trasformazioni avvenute a partire dal 1/07/2025.

Nel caso in cui, su uno o più mesi, non venga mantenuto l'incremento occupazionale, occorre sospendere l'applicazione dell'esonero fino a quando perdura tale condizione: a tale scopo, è necessario inserire la voce **9EJ** sulle Voci Fisse o sulle Variazioni Mensili del dipendente interessato, con il valore '1' nel campo Quantità (nel caso in cui venga inserita sulle Voci Fisse, occorrerà rimuoverla in caso di ripristino dell'incremento occupazionale).

Sulla denuncia DMA-2 (ex-Inpdap), l'esonero viene riportato sul servizio 'E0 Mese corrente – Contributi', indicandolo nella sezione 'Recupero contributi seguito norme di legge', con il codice '67' o '68'.

## 2.6) VERSAMENTO TFR A CASSA EDILE

Su richiesta, è stata prevista la possibilità di versare mensilmente alla Cassa Edile le quote di TFR maturate. Precisiamo che si tratta di una particolare gestione, prevista esclusivamente da alcune Casse Edili territoriali.

Nei casi interessati, occorre impostare quanto di seguito indicato:

- sul servizio Dipendente – Inquadramento, indicare che il TFR rimane in azienda (sezione 'Destinazione TFR');
- sulle Voci Fisse, inserire la voce **46T** con il valore convenzionale **'1'** nel campo Quantità, e la voce **706** con il valore **'100'** (percentuale di accantonamento) nel campo Quantità.

Con le suddette impostazioni, la quota del TFR maturato viene versata alla Cassa Edile, secondo modalità analoghe a quelle previste in caso di adesione ad un fondo di previdenza complementare.

In presenza della voce 46T, sul file XML della denuncia MUT viene compilato il seguente campo:

- TFR\_TFRDaVersare: quota mensile del TFR maturato e versato alla Cassa Edile, rilevato dal campo Importo Totale della voce 706.

Inoltre, qualora sulla denuncia MUT si debbano compilare anche i campi di seguito elencati, occorre attivare l'opzione *'Tfr su ore ordin. figurative maggiorate'* (aggiornamento di ottobre 2018 Acred704) sulla tabella della Cassa Edile:

- TFR\_OreUtili: ore per le quali matura il Tfr, rilevate dal campo Quantità della voce 69E;
- TFR\_PagaOraria: quota oraria maggiorata delle percentuali di accantonamento sul lordo (18,50%) e della maggiorazione sostitutiva dei permessi (4,95%);
- TFR\_ImportoFAP: recupero 0,50% sull'imponibile Inps, rilevato dal campo Importo Totale della voce 703.

Nel caso in cui venga attivato il versamento alla Cassa Edile delle quote di TFR maturate, sulla nota contabile le stesse quote di TFR vengono indicate sul nuovo movimento *"Acc. TFR altri enti"* (codice '2028503'), indicando in dare il conto *"Tfr esercizio (E)"* ed in avere il conto *"Fondo altri enti"*.